

COMUNE DI

TOVO SAN GIACOMO

Provincia di Savona



REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con D.C.C. n 8 del 28.03.2001

Art. 1

Disposizioni in materia di accertamento con adesione in materia di tributi comunali

1. Il Comune per migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire o estinguere procedimenti contenziosi in atto, si avvale per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.

Art. 2

Ambito di applicazione

2. L'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione è ammessa nei casi di rettifica e di accertamento d'Ufficio.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione non si rende applicabile nei confronti degli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei corrispondenti versamenti.
4. Nei casi di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di imposizione può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria.
5. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni così dette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art.3

Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato sia su iniziativa dell'Ufficio che su istanza del contribuente e in questa seconda ipotesi subordinatamente all'avvenuta notifica dell'atto di imposizione, prima della scadenza dei termini di impugnazione dell'atto medesimo.

Art. 4

Procedimento ad iniziativa d'Ufficio

1. L'Ufficio prima della notifica dell'atto di imposizione, può invitare il contribuente a comparire nel giorno e nel luogo ivi indicati per l'eventuale definizione delle obbligazioni tributarie, mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito dell'Ufficio, non è obbligatoria e non pregiudica la facoltà del contribuente di richiedere l'applicazione dell'istituto dopo la notifica dell'atto di imposizione.
3. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non

costituiscono invito ai sensi del comma 1 per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art. 5

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente alla eventuale impugnazione dell'atto, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. I termini per l'impugnazione e per il pagamento sono sospesi per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. Tuttavia l'impugnazione dell'atto comporta rinuncia all'istanza di definizione mediante accertamento con adesione.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione mediante accertamento con adesione, l'avviso perde efficacia.

Art. 6

Invito a comparire per definire l'accertamento

1. Il contribuente è tenuto a comparire nel giorno fissato dall'Ufficio personalmente o mediante procura generale o speciale.
2. La mancata comparizione del contribuente comporta la rinuncia dello stesso alla definizione dell'atto di imposizione mediante l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

Art. 7

Atto di accertamento con adesione

1. Qualora l'atto di imposizione venga definito con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione.
2. L'atto di accertamento con adesione deve essere sottoscritto dal contribuente, anche mediante procuratore generale o speciale e dal responsabile del servizio tributi.
3. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché il tributo, gli interessi e le sanzioni dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con le modalità indicate nell'atto di adesione, delle somme ivi indicate, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
2. Entro 10 giorni dalla data del versamento il contribuente deve far pervenire all'Ufficio copia della quietanza attestante l'avvenuto pagamento.

Art. 9

Conseguenze della definizione

1. L'atto di imposizione definito con adesione del contribuente non è soggetto ad impugnazione.

2. L'intervenuta definizione non esclude la facoltà di rettifica da parte dell'Ufficio, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge, nel caso di sopravvenuta conoscenza da parte dell'Ufficio di nuova materia imponibile.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni, con esclusione di quelle relative agli omessi e/o tardivi versamenti, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Art. 11

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore nei termini previsti dalla vigente normativa, esaurita la pubblicazione e il controllo.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218.